



Roma, Li 16 luglio 2020

Oggetto: Newsletter ENBIC - Studio ACTA – “Le novità fiscali della settimana”

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità in materia fiscale della settimana.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

L’iter legislativo del decreto Rilancio

In data 3 luglio 2020 la Commissione Bilancio ha concluso i lavori per la predisposizione degli emendamenti al decreto Rilancio (Decreto-legge n. 34 del 2020).

In data 9 luglio 2020, il disegno di legge è stato assegnato al Senato, e più nello specifico, alla 5^a Commissione permanente (Bilancio) in sede referente.

NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

1. Rimessa alle Sezioni Unite la questione sui termini di accertamento in presenza di oneri di carattere pluriennale. – Cass. ordinanza n. 10701 del 2020

Con l’ordinanza 10701 del 2020, la Corte di Cassazione ha richiesto che venga sottoposta alle Sezioni Unite la questione relativa ai termini di decadenza dal potere di accertamento in presenza di oneri di carattere pluriennale (ad es. ammortamenti, spese relative a più esercizi).

Secondo l’orientamento prevalente, l’Agenzia fiscale deve accertare entro il termine che decorre a partire dal periodo d’imposta in cui è stato sostenuto il costo che ha dato avvio all’ammortamento. Pertanto, ipotizzando un costo capitalizzato nel 2015 e ammortizzato in dieci anni, l’Amministrazione finanziaria avrebbe tempo fino al 31.12.2020 per emettere l’atto impositivo. A sostegno di questa impostazione milita in particolare l’esigenza, espressa anche dalla Corte Costituzionale (352 del 2004) di non

lasciare che il contribuente resti assoggettato all'azione del fisco per un periodo di tempo indeterminato e di evitare che lo stesso, peraltro, debba conservare i documenti ben oltre i termini di custodia sanciti dal codice civile (10 anni, art. 2220 c.c.), o dalle norme tributarie (sempre 10 anni, art. 8, comma 5 L. 212 del 2000, oppure anche oltre questo termine ma solo in presenza di accertamenti già avviati e non ancora definiti, art. 22, comma, comma 2 del d.P.R. 600 del 1973).

L'orientamento opposto, sostenuto anche dall'ordinanza n. 10701 del 2020 rimettente alle Sezioni Unite, ritiene che le considerazioni offerte dalla giurisprudenza contraria non siano sufficienti a superare il tenore letterale dell'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 (norma che sancisce i termini di accertamento per le imposte dirette).

L'ordinanza rileva che tale norma, di stretta interpretazione poiché dispone un termine di decadenza, fa espresso riferimento al termine per la presentazione di ogni singola dichiarazione, con la conseguenza che il costo ammortizzato esposto o rilevante in un una dichiarazione successiva a quella della capitalizzazione è accertabile nel termine di cinque anni (sei, a partire dal periodo di imposta 2016).

Tornando all'esempio fatto prima, l'Agenzia fiscale avrebbe - in ipotesi - tempo per l'accertamento fino al 31.12.2031 per un costo capitalizzato nel 2015 e ammortizzato fino al 2025, quantomeno per contestare l'ultima quota di ammortamento.

NOVITÀ IN TEMA DI TERZO SETTORE

1. **Ministero del lavoro, Avviso n. 2/2020 per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell'art. 72 del D.lgs. 117/2017.**

Con l'Avviso n. 2/2020, la Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese ha fornito le informazioni necessarie per presentare le richieste di accesso alle risorse del **Fondo di cui all'art. 72 del D.lgs. 117/2017**, con particolare riferimento al finanziamento dei **progetti e delle iniziative di rilevanza nazionale** delle **organizzazioni di volontariato**, delle **associazioni di promozione sociale** e delle **Fondazioni del Terzo settore**. Nell'Avviso, sono quindi determinati i criteri di selezione e di valutazione, le modalità di assegnazione ed erogazione, le procedure di avvio, l'attuazione e la rendicontazione degli interventi finanziati.

Nel dettaglio, le iniziative di rilevanza nazionale sostenute tramite il Fondo dovranno coinvolgere almeno 10 Regioni, mediante progetti la cui durata dovrà estendersi dai 12 ai 18 mesi.

Per ciascun progetto – necessariamente proposto da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Fondazioni del Terzo settore, anche attraverso reti associative – è previsto uno stanziamento che va dai 250.000,00 euro ai 750.000,00 euro. Per quanto riguarda le Fondazioni del Terzo settore, nelle more dell'operatività del

relativo Registro unico nazionale, il requisito si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus.

Le proposte dovranno essere inviate attraverso posta elettronica certificata entro e non oltre le ore 15.00 del giorno 1° settembre 2020.

2. Ministero del lavoro, Nota n. 6214 del 09/07/2020

Nella Nota n. 6214 del 09/07/2020, il Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti in risposta ad alcuni quesiti sull'interpretazione delle norme del Codice del terzo settore. Le precisazioni del Ministero riguardano, in particolare, i seguenti aspetti:

- ❖ Figura del volontario e incompatibilità in capo ad essa di qualunque forma di retribuzione. Il Ministero ha specificato che si considera svolgimento dell'attività di volontariato anche l'esercizio della titolarità di una carica sociale, ferma restando l'incompatibilità del ruolo di volontario con qualsiasi rapporto di lavoro retribuito con il medesimo ente. In ogni caso, per le organizzazioni di volontariato (ODV) la titolarità della carica sociale deve essere necessariamente gratuita, mentre per gli altri enti del Terzo settore la scelta di attribuire eventuali compensi è rimessa all'ente stesso (nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 8 del D.lgs. 117/2017).
- ❖ La nomina dei membri dell'organo di amministrazione nelle ODV e negli altri ETS. Il Ministero ha ricordato che nelle associazioni del Terzo settore la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione dev'essere composta da persone fisiche associate o indicate dagli enti associati, ma una quota minoritaria può non avere legami con l'ente ed essere nominata da enti estranei o particolari categorie di soggetti. Nell'ipotesi di amministratori indicati da enti o persone giuridiche, le relative modalità di designazione possono essere disciplinate nello Statuto dell'ente interessato, oppure negli ordinamenti interni degli enti designanti. Nel caso delle ODV, tutti i componenti dell'organo amministrativo devono appartenere alla base associativa dell'ente.
- ❖ Individuazione negli statuti dei quorum assembleari per l'approvazione delle modifiche statutarie. Il Ministero del lavoro ha escluso la possibilità che lo Statuto dell'ente non rechi per le modifiche statutarie un quorum costitutivo rafforzato, consentendo la modifica in seconda convocazione indipendentemente dal numero degli intervenuti.

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

1. Corte di Giustizia: C-231/2019

Con la sentenza del 2 luglio 2020 (C-231/2019), la Corte di Giustizia si è pronunciata circa l'applicabilità del regime di esenzione IVA (art. 135 della Direttiva IVA) al servizio di gestione di fondi comuni di investimento ed altre tipologie di fondi, reso mediante una piattaforma informatica.

Nel fatto, la società rappresentante un gruppo IVA, con sede nel Regno Unito, svolgeva l'attività di gestione di fondi comuni di investimento e di altri fondi, ottenendo prestazioni di servizi da parte di una società statunitense, che apparteneva al medesimo gruppo commerciale. A livello fiscale, la società britannica riteneva corretta l'applicazione del regime di esenzione IVA per i servizi utilizzati per la gestione dei fondi comuni d'investimento, versando l'imposta sul valore aggiunto limitatamente ai servizi utilizzati per la gestione di altri fondi.

In merito alla presente questione, con la sentenza citata, gli euro giudici hanno precisato che la prestazione fornita per mezzo di una piattaforma informatica con più funzioni deve essere considerata una prestazione economica inscindibile ed unica ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, nonostante la pluralità degli elementi e degli atti forniti a detti beneficiari. A ciò si aggiunge che la qualificazione della prestazione come un'unica operazione, composta da più elementi, comporterebbe l'assoggettamento del servizio ad un'unica aliquota IVA, pena l'alterazione della funzionalità del sistema dell'imposta sul valore aggiunto.

Sul punto, infine, la Corte di Giustizia ha negato un'applicazione estensiva del regime di esenzione IVA al servizio di gestione di fondi comuni di investimento e di altri fondi, fornito da una società terza per mezzo di una piattaforma informatica, non rientrando tale ipotesi tra quelle previste tassativamente dalla legge, per cui trova applicazione il regime fiscale di esenzione.

ALTRE NOVITÀ

1. Circolare n. 20 del 10 luglio 2020: crediti di imposta per sanificazione e acquisto di DPI

Con la circolare n. 20 del 10 luglio 2020, l'Amministrazione finanziaria ha fornito delucidazioni sui crediti di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, introdotti dagli artt. 120 e 125 del Decreto Rilancio.

A livello soggettivo, il credito di imposta (ai sensi dell'art. 120 del Decreto Rilancio) viene riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore. È previsto per le spese sostenute per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, al fine di garantire la sicurezza delle attività mediante l'adozione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19.

Tali spese possono essere sostenute, da un lato, per gli interventi agevolabili, dall'altro, per gli investimenti agevolabili.

Per quanto concerne i primi, questi sono necessari per mantenere le misure di contenimento del virus e ricomprendono le spese sostenute per interventi edilizi necessari per il rifacimento di **spogliatoi** e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l'acquisto di arredi di sicurezza, oltre che gli interventi per l'acquisto di **arredi** finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti "arredi di sicurezza").

Quanto agli investimenti agevolabili, questi sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. *termoscanner*) dei dipendenti e degli utenti. Rientrano in quest'ultima ipotesi, altresì i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in smart working.

Il credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è pari al 60 per cento delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro; Tale limite massimo è riferito all'importo delle **spese ammissibili** e, dunque, l'ammontare del credito non può eccedere il limite di 48.000 euro.

Il calcolo del credito spettante deve essere effettuato sulla spesa agevolabile, al netto dell'IVA. Questo può essere utilizzato esclusivamente in compensazione; o, in alternativa, entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Il credito può essere utilizzato in compensazione da parte del beneficiario o da parte dei cessionari dello stesso solo a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021; quindi laddove vi siano crediti residui al 31 dicembre 2021 questi non potranno essere utilizzati negli anni successivi, né ulteriormente ceduti oppure richiesti a rimborso.

Per quanto concerne, invece, il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, l'art. 125 del Decreto Rilancio riconosce un credito di imposta nella misura del 60 per cento per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di DPI e altri dispositivi per tutelare il lavoratore e l'utenza che viene a contatto con quest'ultimo.

Il credito di imposta può essere riconosciuto a diversi soggetti, tra cui gli imprenditori individuali e società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d'impresa indipendentemente dal regime contabile adottato; gli enti e società; le stabili organizzazioni di soggetti non residenti; le persone fisiche e associazioni che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo; gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore; gli enti religiosi civilmente

riconosciuti. Ebbene, stante i chiarimenti forniti in tale sede, non rileva ai fini del beneficio fiscale l'attività svolta dal soggetto beneficiario.

Le spese rientranti in tale categoria devono riguardare attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica COVID-19, in linea con i Protocolli di regolamentazione vigenti

Per il calcolo della spesa agevolabile, l'ammontare della spesa può essere determinato, ad esempio, moltiplicando il **costo orario del lavoro** del soggetto impegnato in questa sanificazione per le ore impiegate, opportunamente documentata mediante fogli di lavoro interni all'azienda. Qualora si tratti di una attività dove le spese di sanificazione costituiscono spese ordinarie (basti pensare agli studi odontoiatrici), quest'ultime rilevano ai fini della determinazione del credito d'imposta per la **sanificazione** e l'acquisto di dispositivi di protezione, sempreché tali spese siano sostenute nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

Ancora, le spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale ricomprendono l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; di prodotti detergenti e disinfettanti; di dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, *termoscanner*, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta non può superare la misura di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020. Il limite massimo è riferito all'importo del credito d'imposta e non a quello delle spese ammissibili, per cui il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione spetterà nella misura del 60 per cento delle spese ammissibili sostenute, ove l'ammontare complessivo delle stesse sia inferiore o uguale a 100.000 euro.

Il credito, infine, può essere utilizzato in compensazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

2. **DM 9 luglio 2020: Fondo di garanzia PMI**

Con il D.M. 9 luglio 2020, il Mise ha approvato le modalità operative di intervento della sezione speciale di cui all'art. 56, comma 11, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto "Cura Italia"), adottate dal Consiglio di gestione del Fondo nella seduta del

14 aprile 2020, integrando le condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Le modalità operative suddette sono direttamente allegate al decreto stesso e trovano applicazione a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato relativo al decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo Cordiali saluti.

ENBIC - Studio ACTA